

PREFETTURA DI AVELLINO

Ricorso ex art. 203 Codice della Strada

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____, residente in _____ alla via _____, C.F. _____,

PREMESSO

- che in data _____, il/la sottoscritto/a ha ricevuto la notifica di un verbale di accertamento per violazione al codice della strada da parte del Comune di Avellino – Comando di Polizia Municipale, avente numero _____, del _____, registro verbali _____, in quanto in data _____ alle ore _____, nel Comune di Avellino, in località via _____, il conducente del veicolo marca _____, targato _____, lasciava in sosta il veicolo sopra indicato in area destinata al parcheggio subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante il dispositivo di controllo di durata, (indicare con una X il caso specifico)
- omettendo il relativo pagamento
 - esponeva attestato di pagamento scaduto alle ore _____ del _____

Tutto ciò premesso, propone

ricorso

per i seguenti motivi:

1. Violazione dell'art 7 comma 15 Codice della Strada

Contrariamente a quanto indicato nell'impugnato verbale, la presunta violazione deve essere sanzionata ai sensi dell'art. 7 comma 15 del Codice della strada e non ai sensi dell'art. 7 comma 14 del Codice della Strada.

Tale circostanza è suffragata da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civile Sentenza n. 16258 del 2016) la quale afferma in modo inequivocabile che: "in materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, ove la sosta si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa (n.d.r. idem per la mancata esposizione del tagliando), si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell'art. 7, comma 15, del codice della strada".

Anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in una nota prot. 22353 del 03 Marzo 2015, ha chiaramente affermato che la sanzione prevista dal Codice della Strada in caso di sosta limitata o regolamentata è quella disciplinata dall'art. 7 comma 15, 2° periodo.

2. Violazione dell'art. 17 comma 132 della Legge n. 127/97

Ai sensi dell'art. 17 comma 132 della Legge n. 127/97: "I comuni possono, con provvedimento del Sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione".

Il Comune di Avellino ha conferito le suddette funzioni di prevenzione e accertamento alla società Azienda Città Servizi S.r.l. e da informazioni assunte tramite gli organi di stampa, il

contratto di servizio è scaduto nel mese di Giugno e alla data della presente non è stato rinnovato”

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a

chiede

l'annullamento del verbale di accertamento per violazione al codice della strada avente numero _____ del _____, Registro verbali n. _____, emesso dal Comando di Polizia municipale del Comune di Avellino.

Con osservanza

Avellino, _____

Firma

Documenti allegati;

1. Copia documento di riconoscimento;
2. Copia Sentenza Corte di Cassazione n. 16258 del 2016;
3. Copia nota MIT prot. 22353 del 03 Marzo 2015.

Civile Sent. Sez. 2 Num. 16258 Anno 2016

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: GIUSTI ALBERTO

Data pubblicazione: 03/08/2016

S E N T E N Z A

amministrative

sul ricorso proposto da:

MORI Adriano, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Fabio De Stefano, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, via Aurelia, n. 641;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI CHIAVARI, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso per cassazione notificato, dall'Avv. Orlando Sivieri, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, via Cosseria, n. 5, int. 1;

- controricorrente -

1361/96

dy



avverso la sentenza del Tribunale di Chiavari in data 29 dicembre 2012.

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 17 giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Fabio De Stefano e Orlando Sivieri;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Sergio Del Core, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. - Decidendo in grado di appello, il Tribunale di Chiavari, con sentenza depositata il 20 dicembre 2012, in riforma della pronuncia di primo grado del Giudice di pace della stessa città, ha rigettato l'opposizione proposta da Adriano Mori avverso il verbale di contestazione n. 18675/11, emesso dalla Polizia municipale di Chiavari, per la violazione dell'art. 7, comma 15, del codice della strada, per avere il Mori sostato con la propria autovettura negli appositi spazi delimitati dalle strisce blu oltre il tempo stabilito, con un contrassegno attestante il pagamento del corrispettivo solo per l'ora precedente a quella dell'accertamento.

2. - Per la cassazione della sentenza del Tribunale il Mori ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 giugno 2013, sulla base di un motivo.

L'intimato Comune ha resistito con controricorso.



Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base di relazione del consigliere designato ex art. 380-bis cod. proc. civ., alla quale ha replicato, con memoria, il ricorrente.

La VI-2 Sezione, con ordinanza interlocutoria 20 aprile 2015, n. 8012, ha rinviato il ricorso alla pubblica udienza.

In prossimità dell'udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Considerato in diritto

1. - Con l'unico mezzo (violazione o falsa applicazione degli artt. 157, commi 6 e 8, e 7, comma 15, del codice della strada), il ricorrente sostiene che chi paga il ticket ma non integra il versamento per le ore successive non incorrerebbe in alcuna violazione del codice della strada, bensì soltanto in una violazione dell'obbligazione contrattuale sorta nel momento in cui si acquista il ticket, regolata dal codice civile.

2. - Il motivo è infondato.

Questa Corte (Sez. II, 25 febbraio 2008, n. 4847; Sez. II, 4 ottobre 2011, n. 20308) ha già statuito che l'art. 157 del codice della strada prevede, sottoponendo al comma 8 la loro violazione alla medesima sanzione, due distinte condotte, quella di porre in sosta l'autoveicolo senza segnalazione dell'orario di inizio della sosta, laddove essa è prescritta per un tempo limitato, ed il fatto di non attivare il disposi-



tivo di controllo della durata della sosta, nei casi in cui esso è espressamente previsto; ed ha precisato che l'espressione «dispositivo di controllo di durata della sosta», utilizzata dal comma 6, vale a comprendere i casi di c.d. parcheggi a pagamento mediante acquisto di apposita scheda, ciò discendendo dal rilievo che tale formula è la medesima di quella usata dalla disposizione del codice della strada che consente ai Comuni, nell'ambito delle loro competenze in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di stabilire aree di parcheggio a pagamento, anche senza custodia dei veicoli (art. 7, comma 1, lettera f).

La sentenza di questa Sezione 2 settembre 2008, n. 22036, ha affermato che, là dove il sindaco si sia avvalso del potere di stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe, la stessa non si sottrae all'operatività della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di sosta protrattasi in violazione dei limiti o della regolamentazione al cui rispetto essa era subordinata. A sua volta, Sez. VI-2, 9 gennaio 2012, n. 30, ha cassato la sentenza del giudice del merito che aveva escluso "che nell'ipotesi di cui all'art. 7 del codice della strada, superata l'ora scatti la medesima violazione come av-



viene nel caso del sistema previsto per la sosta limitata di cui all'art. 157 del codice della strada", sul rilievo - non condiviso da questa Corte di legittimità - che nel primo caso "scatti soltanto il diritto del Comune di riscuotere la tassa per l'utilizzo del parcheggio a pagamento ed in relazione alla durata stessa della sosta".

Questo orientamento è stato recepito dalla giurisprudenza della Corte dei conti (Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza 19 settembre 2012, n. 888). Il giudice contabile ha infatti affermato che la mancata contestazione della sanzione pecuniaria da parte dell'ausiliario del traffico (e della società affidataria del servizio) nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo senza ticket comprovante il pagamento del corrispettivo dovuto oppure con tagliando esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato (che è pur sempre una fattispecie di mancato pagamento che il codice della strada, senza distinzioni, sanziona), configura una ipotesi di danno erariale per il Comune, rappresentato dal mancato incasso dei proventi che sarebbero derivati dalla applicazione della sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento.

In questo quadro giurisprudenziale, va affermato il principio secondo cui, in materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, ove la sosta si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre in una violazio-



ne delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell'art. 7, comma 15, del codice della strada. Infatti, poiché l'assoggettamento al pagamento della sosta è un atto di regolamentazione della sosta stessa, la sosta del veicolo con ticket di pagamento esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato ha natura di illecito amministrativo e non si trasforma in inadempimento contrattuale, trattandosi, analogamente al caso della sosta effettuata omettendo l'acquisto del ticket orario, di una evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico, introdotta per incentivare la rotazione e razionalizzare l'offerta di sosta.

Di tale principio il Tribunale ha fatto corretta applicazione.

3. - Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

4. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente,



dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.


PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune contro-ricorrente, che liquida in complessivi euro 700, di cui euro 600 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 giugno

M. INF-SISTRA
Direzione Generale della Sicurezza Stradale
SISTRA_DIV2
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0002074-06/05/2015-USCITA
08.03



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

CITTA' DI LECCE - ARCHIVIO		
Prot. Gen. N. 53284		
del 12 MAR 2015		
TITOLO	CLASSE	S. CLASSE
VI	7	

Atto di quietanza
PM

AL COMUNE DI LECCE
Palazzo Carafa Via Rubichini n. 1
73100 LECCE

Oggetto: sosta limitata o regolamentata ex art. 7 del Codice della strada – Comune di Lecce (V.s. nota prot. 22353 del 3 marzo 2015).

Si riscontrano le richieste sottoposte alla scrivente Direzione con la nota in oggetto.

Come noto, la disciplina del parcheggio all'interno dei centri abitati è materia di competenza del Comune, come previsto alle lettere e) ed f) del comma 1, art. 7 del Codice della Strada, e il Comune stesso può regolamentarla con una o più deliberazioni per meglio corrispondere alle specifiche esigenze di fruibilità e utilizzazione degli spazi da parte dei cittadini, anche in relazione alle caratteristiche delle aree alle quali detti spazi sono asserviti. A tal fine il Comune può, nell'ampia varietà di misure disponibili, selezionare e scegliere quelle più idonee per rispondere agli obiettivi che intende perseguire per il miglioramento e/o l'ottimizzazione della circolazione e, più in generale, della mobilità stradale. Ciò, ad esempio, al fine di favorire il ricambio più o meno frequente dei veicoli in sosta in relazione alle esigenze connesse, con la destinazione delle diverse zone urbane, con le attività che le caratterizzano e con le peculiarità della mobilità che le contraddistinguono (centri storici, commerciali, industriali, residenziali, ecc.). Con riferimento a quanto sarà esposto nel seguito appare inoltre opportuno precisare che in relazione alla ampiezza delle sue finalità, la regolamentazione della sosta non può essere ricondotta alla sola previsione del pagamento di una tariffa ma deve essere sostenuta da misure più articolate e specifiche appunto per rispondere alle motivate esigenze di organizzazione della mobilità che ne determinano l'adozione. In tal senso la sola tariffazione, laddove costituisca l'unica misura a se stante, non si configura quale elemento sufficiente a far ritenere la sosta regolamentata. In un contesto di misure più ampio, tuttavia, la previsione di una tariffa può costituire un ausilio alla corretta attuazione della disciplina.

In relazione a quanto sopra si evidenzia che i criteri generali elencati nella nota in esame, sulla base dei quali codesto Comune riferisce di aver improntato la predisposizione del piano della sosta, appaiono condivisibili e coerenti con lo spirito delle norme attualmente vigenti in materia, ciò fatti salvi ovviamente gli aspetti di corretta trasposizione degli stessi negli atti deliberativi adottati e nella segnaletica che costituisce il mezzo attraverso il quale sono resi noti agli utenti della strada.

In merito alla richiesta relativa alla applicabilità, in caso di violazioni, della ipotesi sanzionatoria prevista dall'art. 7, comma 15, 2° periodo, del Codice della strada rispettivamente nel caso di sosta regolamentata secondo tali criteri ovvero non regolamentata e/o tariffata a tempo indeterminato si forniscono i seguenti approfondimenti.

In ordine alla sanzione prevista dal citato art. 7, c. 15, 2° periodo, del Codice della strada, riferita ai casi di sosta limitata o regolamentata, si è più volte evidenziato che per sosta limitata debba intendersi quella permessa per un tempo limitato (di cui all'art. 157, c. 6, del Codice), mentre per sosta regolamentata debba intendersi quella oggetto di specifica disciplina adottata per corrispondere alle sopra indicate motivate esigenze di regolamentazione della circolazione.

Ove ci si trovi quindi in tali contesti, nei quali, con specifica ordinanza, sia stata prevista una disciplina, resa nota dalla prescritta segnaletica, detta sanzione trova la sua applicabilità qualora la sosta si estenda oltre il limite stabilito per conseguire l'alternanza dei veicoli, ovvero quando ci si trovi in presenza di una violazione della disciplina della regolamentazione.

Nel caso invece di aree di parcheggio dove la sosta è consentita a tempo indeterminato e subordinata al solo pagamento di una somma, questo Ufficio ha più volte espresso il parere che il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento non si sostanzia in una violazione di obblighi previsti dal Codice, ma si configura come una inadempienza contrattuale che comporta per l'Amministrazione creditrice un recupero delle tariffe non riscosse previa le procedure coattive previste ex lege e l'eventuale applicazione di una penale secondo quanto previsto nella regolamentazione ex art. 7, comma 1, lett. f).

Si esprime infine parere positivo sulla possibilità di prevedere una "tolleranza" in caso di prolungamento della durata della sosta, senza la necessità di integrare il ticket o voucher prepagato rispetto alla tariffa oraria prestabilita.

Si precisa comunque che se è prevista una "tolleranza", nel caso di superamento in termini temporali della stessa, sia che si tratti di sosta a tempo limitato ovvero a tempo indeterminato ed a pagamento, questa dovrà concorrere nella determinazione della quantificazione dell'infrazione riguardante l'applicazione della procedura sanzionatoria, nel primo caso, ovvero l'eventuale azione di recupero della tariffa, nel secondo caso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dot. Ing. Sergio DONDOLINI)

